

Prot.n.

MODELLO

Al

OGGETTO: Ricorso al

Con l'attuale gravame parte ricorrente contesta la decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento nella posizione economica superiore a seguito delle procedure di riqualificazione, avente quale termine iniziale la data dell'11.2.2004, fissata dall'Amministrazione con il D.D.G. 19.03.04 di nomina dei vincitori, e non quella - 01.10.2001 - di pubblicazione del bando concorsuale, come previsto all'art. 13 del bando stesso (DD.G. 17.09.2001).

In sostanza, parte ricorrente assume che il predetto spostamento in avanti della data di inquadramento nella nuova posizione configurerebbe una violazione delle disposizioni del bando e del legittimo affidamento dei concorrenti.

Il bando, "lex specialis" della procedura selettiva, non può - sostiene parte ricorrente, con corredo di abbondante giurisprudenza - essere modificato "a posteriori" con un sostanziale esercizio di discrezionalità da parte dell'Amministrazione, in quanto garanzia della imparzialità della procedura e della equa valutazione delle prove e dei titoli di tutti i candidati.

Orbene, gli anzidetti principi, pur indiscutibili, appaiono peraltro del tutto inconferenti e impropriamente richiamati nel caso di specie.

E' infatti del tutto manifesto che la intangibilità delle disposizioni del bando attiene ai requisiti di partecipazione alla selezione, alle regole di svolgimento della stessa ed alla valutazione di titoli e delle prove - come precisato nella stessa giurisprudenza citata da parte ricorrente, ad esempio TAR Calabria n. 252 del 03.04.98 - e nulla ha a che vedere con la decorrenza, a selezione conclusa, delle assunzioni (più esattamente, nel caso di specie, degli inquadramenti) dei vincitori. Una siffatta previsione è in realtà estranea alla stessa finalità e natura giuridica del bando, in quanto proposta di partecipazione al concorso, e non già "di contratto" o "di assunzione", e quand'anche ivi contenuta, come nella procedura oggetto di causa, deve ritenersi un mero elemento accidentale, la cui successiva modifica in nulla inficia la validità della selezione.

La distinzione tra le due tematiche è di tale rilevanza da determinare addirittura un mutamento di giurisdizione (del giudice amministrativo per le operazioni concorsuali, dell'a.g.o. dall'assunzione in poi) fin dal D.L.vo n. 29/1993, e da ultimo nell'art. 63 del D.L.vo n. 165/2001.

Il vero è invece che la previsione della decorrenza dell'inquadramento - assunzione rientra a pieno titolo nella disciplina non già della selezione concorsuale, bensì del rapporto di lavoro che viene instaurato a seguito della selezione stessa, e che detta disciplina nel caso in questione va ricercata nei contratti collettivi di settore che hanno previsto e regolato le progressioni di carriera attuate con le procedure miste di riqualificazione - concorso di cui si è detto.

Ogni fase, modalità ed eventuale modifica relative a dette procedure sono state preventivamente concordate con le OO.SS. Pertanto, anche se gli accordi non sono direttamente impugnati nell'istanza attorea, essi sono, com'è evidente, atti presupposti e fonte giuridica da cui traggono origine le determinazioni poi adottate dall'Amministrazione.

Non si può disconoscere la legittimità degli atti posti in essere dalla Scrivente senza inficiare di nullità le disposizioni interessate dagli accordi negoziali.

Nella vicenda che qui interessa, i passaggi di posizione economica all'interno delle aree, con i sottostanti percorsi formativi e selettivi, sono stati previsti dal C.C.N.I. sottoscritto il 21.09.2000, all'art. 19 del titolo IV (all. 1), che nel 5° comma disponeva in effetti che la decorrenza giuridica ed economica coincidesse con la data di pubblicazione del bando: nella specie, il 1°10.2001.

Tuttavia, in prossimità della conclusione delle procedure, questa Amministrazione ha avviato con le OO.SS. una trattativa che ha condotto alla stipula di una ipotesi di accordo modificativo del precedente siglato in data 21.9.2000.

Tale ulteriore iniziativa è stata avviata in ottemperanza ai principi stabiliti dalla Corte Costituzionale con decisione n. 194 del 16.8.2002.

L'ipotesi di accordo è stata sottoposta alla preventiva verifica degli Organi di controllo i quali, nel riscontrare la copertura finanziaria del contratto, hanno affermato un principio di "chiusura" giuridico-temporale: "il riconoscimento della posizione economica superiore non può essere anteriore alla data di approvazione delle definitive graduatorie di riqualificazione" (v. note in all. 3 e 4).

Ragioni di equità ed omogeneità di trattamento hanno poi indotto il Dipartimento della Funzione Pubblica ad affermare, con nota del 9.2.2004 (in all.3), che per la decorrenza giuridica ed economica degli inquadramenti dovesse farsi riferimento alla data di approvazione dell'ultima graduatoria definitiva delle procedure in parola. Detto termine temporale per la Scrivente Amministrazione corrisponde all'11.2.2004.

Detta indicazione è stata quindi recepita nell'art. 4 del successivo C.C.N.I. (all.2) il cui testo, liberamente accettato dalle delegazioni di parte datoriale e delle OO.SS. rappresentanti dei lavoratori, è stato sottoscritto il giorno 9 febbraio 2004.

Nel ricordare che, ovviamente tale criterio è valido per tutte le analoghe procedure esperite nelle P.A. e non solo per il M.I.U.R., si rileva che a fronte di questi precisi, vincolanti riferimenti organizzativi e normativi, l'Amministrazione ha chiesto, con la comunicazione del formale inquadramento, l'espressa accettazione della decorrenza giuridica ed economica ai diretti interessati.

Vi è stata, pertanto, una rituale adesione, concernente anche il trattamento economico secondo il profilo di inquadramento, nonché la decorrenza della corresponsione delle differenze stipendiali.

Appare, quindi, preclusivo il formale consenso degli interessati riguardo alla successiva vertenza sulla decorrenza giuridica.

Legittimamente il riferimento al termine iniziale è stato agganciato a quello della graduatoria quale momento conclusivo della procedura, cioè ad una situazione dichiarata in capo ad ogni singolo partecipante alle selezioni.

In altri termini, il punto di riferimento deve essere correttamente fissato al momento in cui una nuova situazione giuridica viene concretamente in essere e non ad un'ipotesi formulata addirittura anni prima. Nella specifica fattispecie, la decorrenza in un primo tempo ipotizzata risulta inattuale ed economicamente disastrosa alla luce del "buon andamento amministrativo" ed in generale del superiore interesse pubblico.

A ciò ha indubbiamente contribuito il notevole dilatarsi dei tempi per l'espletamento delle procedure, dovuto alla gestione vasta e complessa dei vari concorsi interni che hanno reso necessarie reiterate verifiche normative ed organizzative. Tali ritardi sono emersi non solo presso l'ex Ministero della Pubblica Istruzione, ma anche in altre amministrazioni alle prese con lo svolgimento delle analoghe procedure di selezione, ed è nota l'insorgenza di questioni finanche di rilevanza costituzionale.

Si sottolinea altresì che alla data della sottoscrizione (9 febbraio 2004) del successivo C.C.N.I. di cui si è detto, le procedure selettive non si erano ancora concluse con l'approvazione di tutte le graduatorie, ancorché l'originale testo, redatto il 1°.12.2003, prevedesse tale adempimento entro il 31 gennaio 2004.

Ne discende che alla stessa data non si era ancora perfezionato, in capo ai presunti vincitori, alcun diritto che pure si voglia fare discendere dal bando e dalla graduatoria del concorso.

In quanto fin qui detto risiedono le ragioni per cui si prega codesto Foro Distrettuale di voler rappresentare nella deputata sede la Scrivente, chiedendo il rigetto delle pretese attoree.

Infine, si vorrà in rito tenere presente che per tutti i ricorsi al T.A.R. sarà necessario preliminarmente eccepire il difetto di giurisdizione del giudice adito, vertendosi in materia di progressione di posizione economica. Tale eccezione non rileva, invece, per il passaggio dall'area A all'area B, essendo in questo caso competente - secondo i noti orientamenti della Suprema Corte - il Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRETTORE GENERALE

File: memoria-tipo 26-4-05